

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con determinazione del Dirigente del Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale n. 270 di data 15 aprile 2022 alla ditta Bio Energia Trentino S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in San Michele all'Adige (TN), frazione Faedo, località Cadino, 18/1, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (operazione R13) di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero per la produzione di materia prima (operazione R3) e per la produzione di energia (operazione R1), previa digestione anaerobica (operazione R12), e dell'attività di stoccaggio con eventuale raggruppamento di rifiuti non pericolosi a matrice organica prodotti da terzi (operazioni R13 e R12), per un quantitativo complessivo massimo pari a 55.000 tonnellate/anno (attività individuata al punto 5.3 (b) dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto - *“Recupero (...) di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE: 1) trattamento biologico”*), presso la sede operativa sita in San Michele all'Adige (TN), frazione Faedo, località Cadino, 18/1, sulle pp. ff. 1056/2, 1050, 1052, 1054, 1055/2, 1256/1 C.C. Faedo, ed i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale dell'AIA;

visto il Rapporto Istruttorio che forma parte integrante dell'AIA;

vista la domanda di aggiornamento dell'AIA trasmessa in data 14 novembre 2023 (ns. prot. n. 847536 e n. 847551), come perfezionata in data 11 dicembre 2023 (ns. prot. n. 922682 e n. 922710 di data 12 dicembre 2023) e integrata in data 27 marzo 2024 (ns. prot. n. 244485), relativa alla richiesta di aumento della capacità di trattamento di rifiuti dalle attuali 55.000 t/anno alle complessive 64.000 t/anno, con conseguenti modifiche impiantistiche;

vista la comunicazione di avvio del procedimento di data 28 novembre 2023 (ns. prot. n. 885306) con la quale si informava la Ditta che i termini del procedimento erano da intendersi sospesi dalla data della comunicazione stessa, in attesa dell'esito positivo del procedimento per la costruzione del tomo denominato *“Permesso di costruire per i lavori di ampliamento della centrale di bioenergia in loc. Cadino nelle ppff. 1039/4 e 1049/1 C.C. Faedo con relative opere di difesa dei crolli rocciosi”* a seguito della domanda depositata dalla Ditta presso l'Ufficio Tecnico del Servizio tecnico del Comune di San Michele all'Adige;

visto che con la nota di avvio del procedimento sopra citata è stata richiesta al Comune di San Michele all'Adige l'espressione del proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

vista la nota di data 22 dicembre 2023, prot. I042/11786 (ns. prot. n. 964673 di data 27 dicembre 2023), con la quale il Sindaco del Comune di San Michele all'Adige esprime *“per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole, alla richiesta di incrementare la capacità produttiva”*;

vista la nota del comune di San Michele all'Adige di data 29 gennaio 2024 (prot. n. 1036), trasmessa a questo Settore in data 15 febbraio 2024 (ns. prot. n. 120053), con la quale il responsabile del Servizio Edilizia urbanistica del medesimo Comune comunica che *“in data odierna è stato rilasciato il permesso di costruire nr. 1/2024 per l'esecuzione delle opere di ampliamento della centrale di bioenergia in loc. Cadino nelle pp. ff 1039/4 e 1049/1 C.C. Faedo con relative opere di difesa dei crolli rocciosi”*;

rilevato pertanto che i tempi del presente procedimento decorrono dal 29 gennaio 2024;

vista la nota di data 28 febbraio 2024 (ns. prot. n. 157237) con la quale questo Settore ha richiesto alla Ditta integrazioni alla documentazione trasmessa e contestualmente sospeso i termini del procedimento;

visto che la Ditta ha trasmesso in data 27 marzo 2024 (ns. prot. n. 244485) la documentazione integrativa richiesta;

preso atto dalla suddetta documentazione integrativa che, a seguito dell'aumento di capacità richiesta, la capacità nominale giornaliera rimarrà invariata rispetto a quanto autorizzato con il riesame, pertanto pari a 300 t/anno;

valutate le modifiche proposte come non sostanziali ai fini del riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), del D.Lgs. 152/2006;

visto che con la medesima documentazione integrativa sopracitata la Ditta conferma che le planimetrie trasmesse in data 20 novembre 2023 (Tav. 6 - *Planimetria rete per la gestione delle acque bianche-stradali di progetto* e Tav. 7 - *Planimetria rete per la gestione delle acque bianche-stradali di raffronto* (ns. prot. n. 866449 di data 21 novembre 2023)) “*sono da ritenersi integrative alla documentazione presentata in data 14.11.2023 per l'aggiornamento dell'AIA n. 270*”;

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di aggiornamento di AIA dalla quale si evince che la Ditta chiede di:

- a) incrementare la capacità produttiva passando dalle attuali 55.000 t/anno a 60.000 t/anno nel rispetto del quantitativo massimo di trattamento già approvato con procedura coordinata di localizzazione e screening VIA conclusasi con la DGP 843/2018 del 18 maggio 2018;
- b) inserire nei quantitativi dei rifiuti in ingresso anche quello con codice CER 10 01 03 “*ceneri leggere di torba e legno non trattato*” (da combustione di cippato di legno);
- c) poter ricevere una quantità pari a 4.000 t/anno di digestato da digestione anaerobica di FORSU proveniente da altri impianti, identificato con il codice CER 19 06 04; tale digestato sarà stoccato in un box, da realizzare all'interno della “*fossa di ricevimento*”, e sarà successivamente miscelato al rifiuto verde (CER 20 02 01) per essere inviato alla successiva fase di compostaggio;

considerato che, a seguito delle modifiche sopra elencate, si rende necessario:

- d) realizzare tre nuove biocelle (rispetto alle 8 attualmente autorizzate) per l'ossidazione accelerata, occupando una porzione dell'area di maturazione;
- e) ampliare l'area di stoccaggio della ramaglia verde a sud dell'impianto (D11) a seguito della realizzazione dell'opera di protezione dell'area in ottemperanza a quanto prescritto dall'AIA n. 270 del 15 aprile 2022;
- f) adeguare la vasca di prima e seconda pioggia per la gestione della nuova superficie impermeabilizzata con l'aggiunta di un nuovo volume in adiacenza alla vasca già presente e l'installazione di un nuovo sistema di filtrazione a carboni attivi, dimensionato sulla totalità della capacità delle vasche di prima pioggia, al fine di attivare lo scarico delle acque di dilavamento piazzali presso l'Ex Fosso di Cadino;
- g) spostare la vasca di laminazione delle acque meteoriche e di seconda pioggia al fine di poter eseguire i lavori di costruzione del vallo-tomo a protezione delle aree di stoccaggio “D10” e “D11” delle ramaglie e della biomassa vegetale;

considerato che la Ditta intende inoltre:

- h) integrare il pretrattamento del biogas, con l'inserimento di due nuovi silos a carboni attivi per la rimozione dei COV e dedicare quelli esistenti (“*Valopack*”) alla rimozione della sola H₂S;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 843 di data 18 maggio 2018 che approva la *“localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 66 e art. 67 bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, dell’area contrassegnata da parte della p.f. 1039/4 C.C. Faedo – come individuata nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – per l’ampliamento dell’impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani (impianto “Ciclo Verde”) gestito dalla Bio Energia Trentino S.r.l., ad integrazione del provvedimento di Giunta provinciale n. 1910 di data 8 settembre 2011”*;

dato atto che l’ampliamento autorizzato con la suddetta deliberazione riguardava un quantitativo di rifiuti complessivo fino a 60.000 t/anno, di cui 46.000 t/anno di FORSU;

preso atto che detta deliberazione, al punto 3, dispone, tra l’altro che *“(…) qualsiasi modifica rispetto agli interventi previsti sulla p.f. 1039/4 C.C. Faedo dovrà essere presentata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali come variante della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 5 della l.p. n. 19/2013 (…)”*;

vista la nota di data 30 ottobre 2023 (ns. prot. n. 811106), con cui il Settore Qualità ambientale dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente comunica che il progetto denominato *“intervento di ampliamento/revamping di impianto esistente”*, proposto dalla ditta Bio Energia Trentino S.r.l. in data 6 ottobre 2023, non deve essere assoggettato a procedura di verifica in materia di valutazione di impatto ambientale;

preso atto che, nella medesima comunicazione, si rappresenta che *“con nota prot. n. 831363 di data 02/12/2022 il Servizio Geologico rappresenta di ritenere che il progetto delle opere di difesa relative all’ampliamento osservi in linea di massima quanto disposto dalle prescrizioni di carattere geologico della delib. G.P. 843 del 18 maggio 2018. Si rileva inoltre che il progetto delle opere di difesa relative all’ampliamento risulta allegato alla richiesta di permesso di costruire a seguito del cui ricevimento il Comune di San Michele all’Adige ha indetto, con nota prot. n. 1042/9814 del 26 ottobre 2023, la conferenza di servizi decisoria (in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi degli articoli 16 LP 23/92 e 14 bis della L. 241/90)”*;

preso atto che le modifiche proposte nel quesito di valutazione preliminare QUE-2023-73, che ha dato l’esito sopra riportato, sono le stesse richieste anche nella domanda di aggiornamento dell’AIA riportate ai punti da a) a g) sopra elencati;

preso atto pertanto che, complessivamente (punti a) e c) dell’elenco sopra riportato), la Ditta richiede un aumento dei quantitativi trattabili all’interno dell’impianto pari a 64.000 t/anno;

sentito per le vie brevi l’U.O Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati, che in data 18 aprile 2024 rappresenta che *“In merito alla compatibilità localizzativa, si fa presente che la d.G.P. 843/2018 faceva esplicito riferimento al trattamento di 60.000 t/a (complessivo FORSU e verde) sulle quali è stata basata la valutazione, anche in termini di screening di VAS. Sulla base di ciò, è possibile autorizzare la Ditta a trattare fino a 60.000 t/a complessive, comprensive anche delle ceneri leggere di torba e legno non trattato (da combustione di cippato di legno) – codice CER 100103, in quanto facente parte delle 14.000 t/a di verde e utilizzate in quantità limitata. Dalla documentazione presentata dalla Ditta si evince infatti che le ceneri (max 5% in peso del flusso di materiale a compostaggio) derivano da processi di combustione di legna vergine (cippato) e verranno utilizzate come correttore di pH nella produzione di ammendante compostato misto (e quale fonte di calcio, magnesio, potassio e fosforo).*

Per poter, invece, autorizzare le ulteriori 4.000 t/a di digestato (CER 19 06 04) richieste dalla Ditta, sarà necessario presentare domanda di modifica alla localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 66 e 67bis del TULP.”;

ritenuto pertanto, con riferimento alla lettera c) dell'elenco sopra riportato, di rimandare ad una successiva determinazione l'eventuale autorizzazione relativa all'incremento delle ulteriori 4.000 t/anno di rifiuti da digestato da altri impianti (CER 19 06 04), in esito alla richiesta di modifica di localizzazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, come da suddetto parere;

preso atto che, per quanto riguarda la lettera a) del sopracitato elenco, la nuova planimetria denominata PL 09 - "*Planimetria generale con stoccaggi fuori terra, accessori e di processo*" (ns. prot. n. 847551 di data 14 novembre 2023), individua, in corrispondenza della fossa di conferimento, la localizzazione per lo stoccaggio dei nuovi rifiuti identificati con i codici CER 19 06 04 (digestato da altri impianti) e CER 10 01 03 (ceneri);

ritenuto che, alla luce di quanto sopra espresso, ad oggi non è possibile autorizzare lo stoccaggio del digestato nella fossa di conferimento;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere alla Ditta di trasmettere, **entro 6 mesi** dalla data della presente determinazione, un aggiornamento della medesima planimetria eliminando lo stoccaggio del digestato, qualora la stessa non presenti istanza o in caso di esito negativo della procedura di modifica di localizzazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti;

considerato che, relativamente alla lettera b) del sopracitato elenco, le ceneri (max 5% in peso del flusso di materiale a compostaggio) derivanti da processo di combustione di legna vergine (cippato) vengono utilizzate come correttore di pH nella produzione di ammendante compostato misto:

rilevato altresì, che prima dell'accettazione in impianto, **deve essere eseguita, per ogni fornitore**, la verifica del quantitativo di POP's (diossine e furani), che non deve essere superiore ai valori limite individuati, anche sulla base della provenienza (unità a biomassa per la produzione di calore ed energia ovvero ceneri e alla fuliggine provenienti dalle abitazioni private contenenti), dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio europeo relativo agli inquinanti organici persistenti, così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/2400 del 23 novembre 2022 (lettera cc) del paragrafo "*Recupero di rifiuti*" dell'Allegato 1 al presente provvedimento);

considerato che, relativamente alla lettera d) del sopracitato elenco, la nuova planimetria denominata PL 07 - "*Planimetria generale con macchinari + emissioni convogliate e diffuse*" (ns. prot. n. 847551 di data 14 novembre 2023), individua la localizzazione delle tre nuove biocelle per l'ossidazione accelerata;

considerato che, con l'aggiunta delle tre nuove biocelle, la Ditta rappresenta che la portata del ventilatore assiale di mandata al biofiltro, attualmente autorizzata pari a 120.000 Nm³/h, risulta essere congrua con la portata del refluo aeriforme da trattare, in quanto il calcolo del volume di aria da cambiare si basa sul volume del capannone e sul numero di ricambi orari e non subisce pertanto modifiche anche a fronte della realizzazione di tre nuove biocelle per l'ossidazione accelerata;

ritenuta tuttavia la modifica di tipo sostanziale ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto, ai sensi di quanto stabilito all'art. 268, comma 1, lettera m-bis) del D.Lgs. 152/2006, l'aumento della capacità di trattamento aerobica determina un potenziale aumento del carico inquinante al biofiltro a presidio dell'emissione in atmosfera identificata con la sigla E1;

considerato pertanto doveroso prescrivere che la Ditta effettui, per quanto riguarda l'emissione in atmosfera identificata con la sigla E1, le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, relative alla messa in esercizio, messa a regime ed effettuazione primi autonomi controlli a seguito della modifica sostanziale di cui sopra;

preso atto che nella documentazione integrativa trasmessa in data 27 marzo 2024 (ns. prot. n. 244485) la Ditta rappresenta che "*La modifica impiantistica in oggetto, con la realizzazione di ulteriori 3 biocelle, implica la riduzione dell'area destinata alla fase di maturazione. Al fine di garantire, anche a fronte della riduzione della fase di maturazione, un'ottimale gestione del processo di produzione del compost, la fase di maturazione ACT in biocella garantirà il*

raggiungimento di un indice respirometrico (IRD) pari a 700 mg O₂/(kgSVxh), limite attualmente previsto al termine della fase di maturazione in AIA”;

preso atto che, da un confronto tra la documentazione presentata in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 665181) in occasione del riesame e la relazione allegata alla domanda di aggiornamento trasmessa in data 14 novembre 2023 (ns. prot. n. 847536 e n. 847551), come integrata in data 27 marzo 2024:

- il periodo di ritenzione durante la fase aerobica accelerata in biocella (ACT) passa dai 12,1 giorni a 18,1 giorni;
- il periodo di ritenzione durante la fase di maturazione passa dai 22,6 giorni a 8,4 giorni;

ritenuto pertanto di dover modificare le prescrizioni di cui alle lettere pp), qq), rr) del paragrafo “*Recupero rifiuti*” di cui all’Allegato 2 alla determinazione n. 270 di data 15 aprile 2022 come segue:

- i *cumuli* in uscita dalle biocelle e trasferiti sull’aia di maturazione all’interno del capannone devono possedere un Indice Respirometrico Dinamico (IRD) inferiore o uguale a 700 mg O₂/(kgSV × h); **entro il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre** di ogni anno la Ditta deve verificare tale condizione, ai fini gestionali, su un campione rappresentativo del *cumulo* presente in una biocella ed i relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato e con l’indicazione della metodica utilizzata per la definizione dell’IRD, devono essere mantenuti presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo;
- il rifiuto in uscita dalle biocelle con un IRD superiore a 700 mg O₂/(kgSV × h) deve essere riprocessato;
- la fase di maturazione può ritenersi conclusa quando l’IRD del materiale in lavorazione raggiunge valori inferiori o uguali a 700 mg O₂/(kgSV × h); **entro il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre** di ogni anno la Ditta deve effettuare i campionamenti per la determinazione dell’IRD su un campione rappresentativo di una *partita* ed i relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato e con l’indicazione della metodica utilizzata per la definizione dell’IRD, devono essere mantenuti presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo;

preso atto, dalla medesima documentazione integrativa di data 27 marzo 2024, che le fonti di emissione diffusa D4 e D8 (Deposito compost maturo) non varieranno rispetto all’attuale configurazione autorizzata, anche a fronte della maggiore quantità prodotta, in quanto verrà ottimizzata la gestione della cessione a terzi del compost maturo;

preso atto che, pur diminuendo le superfici destinate alla fase di maturazione e di deposito del compost finale, a seguito di un incremento del tempo di permanenza all’interno delle biocelle, la Ditta garantirà una qualità finale del compost coerente con quanto già autorizzato;

preso atto che, a seguito dell’aumento dei quantitativi trattabili, per quanto concerne la lettera e) sopra riportata, il volume dell’area identificata con la sigla D11 (la cui fonte emissiva è generata dallo stoccaggio di ramaglie e/o dal deposito di biomassa ligneo cellulosica) passerà da quello attuale di 2.700 m³ a 4.400 m³;

ritenuto doveroso rammentare che, ad oggi, le aree identificate con le sigle D10 e D11 non possono essere utilizzate nella parte insistente sulla p.f. 1039/4, fino alla realizzazione del vallo tomo di protezione e alla comunicazione di cui al seguente paragrafo;

ritenuto doveroso prescrivere che la Ditta comunichi la conclusione dei lavori per la realizzazione del vallo tomo a protezione dei crolli rocciosi, con riferimento al permesso di costruire n. 1/2024 del 29 gennaio 2024 rilasciato dal Comune di San Michele all'Adige per *“l'esecuzione delle opere di ampliamento della centrale di bioenergia in loc. Cadino nelle pp.ff 1039/4 e 1049/1 C.C. Faedo con relative opere di difesa dei crolli rocciosi”*;

ritenuto che la modifica relativa alle emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa in corrispondenza della fonte emissiva D11 sia di tipo sostanziale e che pertanto la Ditta sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, relativa alla messa in esercizio e contestuale messa a regime della modifica in parola;

ritenuto inoltre doveroso precisare che la messa in esercizio e a regime della modifica relativa alla fonte di emissione in atmosfera in forma diffusa D11 potrà avvenire solo a seguito della suddetta comunicazione di fine lavori della realizzazione del vallo tomo di protezione dell'area in parola;

vista la modifica dell'area identificata con la sigla D11 individuata sulla planimetria aggiornata denominata PL 07-a – *“Planimetria generale con macchinari + emissioni convogliate e diffuse”* (ns. prot. n. 847551 di data 14 novembre 2023);

considerato che, relativamente alla lettera f) del sopracitato elenco, la Ditta intende inserire una vasca dedicata per la raccolta delle acque di prima pioggia, avendo in previsione l'ampliamento della zona di stoccaggio scoperta dedicata all'accumulo del verde derivante da raccolta differenziata (D11) e delle aree di movimentazione e manovra pavimentate (superficie lorda pari a 1.500 m²);

viste le planimetrie denominate Tav. 6 - *“Planimetria rete per la gestione delle acque bianche-stradali di progetto”* (ns. prot. n. 866449 di data 21 novembre 2023) e la PL 08-a – *“Planimetria generale con stoccaggi interrati”* (ns. prot. n. 847551 di data 14 novembre 2023), dalle quali si evince la collocazione della nuova vasca per la raccolta delle acque di prima pioggia;

considerato che le acque di prima pioggia generate dalla superficie in oggetto, prima di essere avviate alla nuova vasca di accumulo, verranno inviate alla stazione di grigliatura esistente;

rammentato altresì che tutte le acque di prima e seconda pioggia, prima di essere inviate alle rispettive vasche di accumulo per il processo, sono sottoposte a grigliatura, disoleatura e sedimentazione;

considerato che, per il dimensionamento della suddetta vasca, la Ditta ha considerato l'accumulo dei primi 5 mm di pioggia precipitata durante un evento meteorico per ogni metro quadrato di superficie impermeabile, pertanto un volume utile pari a 7,5 m³;

preso atto dalla relazione tecnica allegata alla domanda di aggiornamento dell'AIA che la nuova vasca sarà costituita da un manufatto prefabbricato in c.a. di volume pari a 11 m³, completo di selettore di prima e seconda pioggia in ingresso, di setto divisorio tra vano di accumulo prima pioggia e vano di separazione oli, di filtro a coalescenza con cartuccia estraibile, di galleggiante e otturatore automatico e di chiusura bloccaggio dei flussi in uscita;

rilevato dalla medesima relazione tecnica che le acque di prima pioggia in uscita dalle vasche di accumulo (esistente e di progetto) verranno inviate ad una fase di trattamento su carbone attivo e successivamente alla vasca esistente di accumulo delle seconde piogge *“vasca accumulo acque seconda pioggia per umidificazione reparto aerobico”* per l'umidificazione della sostanza organica nelle fasi aerobiche del ciclo produttivo (biocelle e maturazione) e/o nel sistema biofiltro/scrubber;

richiamata la Deliberazione di Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021 avente ad oggetto *“Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne - disposizioni attuative dell'articolo 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)”*;

vista la relazione trasmessa in data 27 marzo 2024, in allegato alla documentazione integrativa, dalla quale si evince che il progetto di ampliamento della superficie pavimentata e l'inserimento di una vasca dedicata alla raccolta delle acque di prima pioggia è conforme a quanto stabilito all'art. 2 della sopracitata Deliberazione;

ritenuto che, ad oggi, l'impianto in parola, relativamente alla conformità dei sistemi di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, risulti adeguato a quanto stabilito agli articoli 3 e 4 della medesima Deliberazione;

rilevato che la quantità che eccede il volume riutilizzabile verrà inviata allo scarico in corpo idrico superficiale, tramite lo scarico S1, ad oggi non attivato;

considerato che in data 28 febbraio 2024 (verbale di sopralluogo n. 09/LuT/2024, ns. prot. 160051 di data 29 febbraio 2024) Ispettori dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente hanno provveduto alla rimozione dei sigilli apposti sullo scarico S1 in data 6 maggio 2019 (verbale di sopralluogo n. 16/CG (2019 di data 6 maggio 2019));

considerato che tale sopralluogo si è reso necessario a seguito della richiesta inoltrata dalla Ditta in data 27 febbraio 2024 (ns. prot. n. 155433 di data 28 febbraio 2024), di poter togliere il sigillo dal chiusino del pozzetto dello scarico denominato S1, per poter dare inizio ai lavori di sistemazione dell'area;

considerato che, ad oggi, tutte le acque di seconda pioggia, se non rilanciate al processo, vengono allontanate dall'impianto come rifiuti mediante autobotti verso impianti di depurazione esterni;

considerato che, in relazione alla lettera g) del sopracitato elenco, la Ditta rappresenta che *“a seguito della realizzazione del tomo a protezione dell'area sud dell'impianto, come prevista dal progetto, già validato dal servizio geologico della PAT, è previsto lo spostamento della vasca di laminazione dell'attuale localizzazione, all'area retrostante il vallo tomo”* e che intende attivare lo scarico verso l'ex fosso di Cadino (S1), attualmente non utilizzato;

vista in particolare la documentazione integrativa richiesta dallo scrivente Settore in data 7 novembre 2023 (ns. prot. n. 830164) e trasmessa dal Comune di San Michele all'Adige in data 20 novembre 2023 (ns. prot. n. 864021 di data 21 novembre 2023), inerente il procedimento relativo alla *“domanda di permesso di costruire per i lavori di ampliamento della centrale bioenergia in loc. Cadino nelle ppff. 1039/4 e 1049/1 C.C. Faedo con relative opere di difesa dei crolli rocciosi”*, dalle quale si evince che la nuova vasca di laminazione avrà una volumetria superiore (290 m³) a quella attualmente autorizzata (254 m³) e che il punto di scarico S1 non varierà;

visto che con la nota di data 24 novembre 2023 (ns. prot. n. 874748) lo scrivente Settore aveva comunicato che la modifica relativa allo spostamento e ampliamento della vasca di laminazione era di tipo non sostanziale per quanto stabilito alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 in materia di scarichi idrici;

ritenuto di confermare il suddetto parere nel presente provvedimento;

visto in particolare, dalle planimetrie trasmesse in data 20 novembre 2023 (ns. prot. n. 866449 di data 21 novembre 2023) *“Tav. 6 - Planimetria rete per la gestione delle acque bianche-stradali di progetto”* e *“Tav. 7 - Planimetria rete per la gestione delle acque bianche-stradali di raffronto”*, che lo scarico del troppo pieno della vasca di seconda pioggia verrà convogliato nella nuova vasca di laminazione, nella quale convogliano anche le acque raccolte dal canale esistente di scolo delle acque bianche denominato *“ex Fosso di Cadino”*;

preso atto che la Ditta ha indicato, nella Tav. 6 – *“Planimetria rete per la gestione delle acque bianche-stradali di progetto”*, il punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo, identificato con il numero 1, a monte della vasca di laminazione, come confermato nelle integrazioni trasmesse in data 27 marzo 2024 (ns. prot. n. 244485);

ritenuto doveroso prescrivere che la Ditta dovrà effettuare gli autonomi controlli prescritti in corrispondenza del punto di ispezione e controllo sopraccitato;

ritenuto altresì doveroso prescrivere che la Ditta dovrà comunicare la data di attivazione dello scarico S1;

preso atto dalla relazione tecnica allegata alla domanda di aggiornamento dell'AIA che, in proiezione di un aumento della capacità produttiva a 64.000 t/anno (60.000 t/anno per quanto compete alla produzione di biogas), si attende complessivamente una produzione di biogas pari a circa 7.539.000 Nm³/anno, rispetto al quantitativo precedentemente indicato relativo ad una capacità produttiva in proiezione delle 58.000 t/anno pari a 5.982.000 Nm³/anno;

preso atto dalla medesima documentazione che la quantità destinata al consumo del biogas all'interno della cogenerazione rimane pressoché inalterata, mentre la quantità destinata alla produzione del biometano passerà dagli attuali 1.926.100 Nm³/anno (valore dichiarato sempre con riferimento alla proiezione dell'aumento della capacità produttiva alle 58.000 t/anno) ad un quantitativo pari a 2.869.100 Nm³/anno;

considerato che, in relazione a quanto riportato alla lettera h) del sopraccitato elenco, la Ditta intende installare, nell'area di pretrattamento del biogas, due ulteriori silos di carboni attivi per la rimozione di composti organici volatili dal flusso di biogas da destinare all'upgrading, rappresentando che, rispetto alla configurazione attualmente autorizzata, tutti i carboni attivi denominati "VALOPACK" verranno destinati alla rimozione del solfuro di idrogeno (H₂S), mentre i nuovi silos, denominati "DESOTECH" verranno utilizzati per la rimozione dei composti organici volatili;

considerato che, dalla documentazione integrativa trasmessa in data 27 marzo 2024 (ns. prot. n. 244485), la necessità di integrare il sistema di pretrattamento del biogas deriva *"da due anni di funzionamento a regime del sistema upgrading. [...] L'attuale configurazione risultava non in grado di garantire un efficace pretrattamento del biogas ed una conseguente sotto-performance dell'impianto di purificazione, a meno di una sostituzione mensile dei carboni per la rimozione dei COV [...] La nuova configurazione permetterà di garantire una migliore pulizia del biogas e una minor produzione di rifiuti riducendo il n. di cambi annuali"*;

preso atto dalla medesima documentazione che i nuovi silos DESOTECH non presentano sfiati di emergenza in quanto *"sono soluzioni di filtrazione full-service. Si tratta di filtri mobili a carboni attivi plug&play e modulari. E' prevista la gestione sostenibile dei rifiuti di filtrazione e la riattivazione dei carboni direttamente da parte del fornitore"*;

preso atto del nuovo "Schema funzionale" relativo al sistema di upgrading del biogas per la produzione del biometano, trasmesso in data 27 marzo 2024 (ns. prot. n. 244485), che sostituisce quello precedente (ns. prot. n. 783778 di data 29 ottobre 2021);

vista la prescrizione riportata al paragrafo "Piano di monitoraggio e controllo" all'Allegato 2 della determinazione n. 270 del 15 aprile 2022 con la quale si chiedeva di esplicitare la procedura adottata per la gestione degli allarmi inviati dal software di registrazione dei dati acquisiti dal sistema di misurazione in continuo dei parametri che garantiscono il buon funzionamento del post-combustore (T, CO e O₂), indicando le misure correttive di volta in volta implementate;

visto che in data 14 giugno 2022 (ns. prot. n. 421523) la Ditta ha trasmesso un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), con cui è stata ottemperata la suddetta prescrizione;

vista la relazione conclusiva del controllo del PMC del 27 gennaio 2023 con la quale si prescriveva l'invio di un PMC aggiornato relativamente ai paragrafi 5.2 e 7.1;

visto il PMC aggiornato inviato in data 27 giugno 2023 (ns. prot. n. 498502) con cui è stata ottemperata la suddetta prescrizione;

visto il PMC trasmesso in data 14 novembre 2023 (ns. prot. n. 847551);

ritenuto doveroso che la Ditta trasmetta, **entro 6 mesi**, un aggiornamento del PMC, in conformità alle modifiche autorizzate con la presente determinazione, ad esempio con riferimento ai paragrafi 2 (aggiornamento IRD), 7.1 (CER rifiuti in ingresso, analisi ceneri) e sulla base dell'esito della procedura di modifica di localizzazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti;

visto il Piano di Gestione Operativa (PGO) trasmesso in data 14 novembre 2023 (ns. prot. n. 847551) e sostituito in data 27 marzo 2024 (ns. prot. n. 244485), volto a definire le modalità di conduzione e gestione delle varie fasi del processo, specificando le procedure osservate per garantire il buon funzionamento dell'impianto, la qualità del prodotto finale ed il contenimento degli impatti negativi connessi alle emissioni in ambiente;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere alla Ditta di trasmettere, **entro 6 mesi** dalla data della presente determinazione, un aggiornamento del medesimo PGO sulla base dell'esito della procedura di modifica di localizzazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti;

visto l'aggiornamento della relazione di riferimento riportato al paragrafo 13 della relazione tecnica allegata alla documentazione trasmessa per l'aggiornamento dell'AIA in parola, come poi ritrasmissione in data 27 marzo 2024 (ns. prot. n. 244485) al paragrafo 14 della medesima relazione, redatto ai sensi del DM 95/2019, dal quale risulta che lo stabilimento in parola non è soggetto all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento;

visto l'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dal D.Lgs. 102/2020 entrato in vigore il 28 agosto 2020, il quale cita testualmente che *“Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360 e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate come estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006 [...] (Reach) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze [...]”*;

richiamato nella relazione tecnica trasmessa in allegato alla documentazione (ns. prot. n. 847536 di data 14 novembre 2023) che la Ditta precisa che, ai sensi di quanto previsto all'art. 271, comma 7bis, è la formaldeide *“l'unica sostanza rientrante in quelle previste dal citato decreto”*, la quale peraltro non rientra fra le materie prime utilizzate nel processo, ma è un inquinante prodotto dalla combustione del biogas nel modulo di cogenerazione per il quale comunque la Ditta ritiene *“che le misure per la massima limitazione possibile dell'emissione di formaldeide risultano già completamente adottate”*;

visto l'art.78 del d.Lgs. 152/2006, il quale prevede che *“[...] Le disposizioni del presente articolo concorrono a consegnare l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato I alla parte terza, negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché alla graduale riduzione negli stessi delle sostanze prioritarie individuate come P alla medesima tabella. Tali obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni dall'inserimento della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate come E l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021”*;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che, **prima dell'attivazione dello scarico S1**, il gestore verifichi la presenza, nel proprio ciclo produttivo, delle sostanze richiamate nel suddetto articolo ed, eventualmente, relazioni in merito alla disponibilità di alternative, consideri i rischi derivanti dall'utilizzo ed esamini la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;

visto l'accordo di programma sottoscritto in data 26 gennaio 2010 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Faedo (ora Comune di San Michele all'Adige) e dalla ditta Bio Energia Fiemme S.p.A. (ora Bio Energia Trentino S.r.l.) per la costruzione e per l'esercizio di un impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani nel medesimo Comune, approvato ai sensi dell'art. 68 bis del T.U.L.P. con deliberazione della Giunta provinciale n. 350 di data 27 febbraio 2009;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1910 del 8 settembre 2011, recante *"Approvazione della localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di un'area per la costruzione e per l'esercizio di un impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani nel Comune di Faedo"*, così come modificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2080 del 30 settembre 2011, di localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli articoli 65 e 66 del T.U.L.P., delle aree contraddistinte dalle pp. ff. 1056/2, 1050, 1052, 1054, 1055/2 e 1256/1 C.C. Faedo ai fini della costruzione e dell'esercizio del suddetto impianto;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2847 di data 23 dicembre 2011, recante *"L.P. 29 agosto 1988, n. 28. - Progetto definitivo "Impianto CICLO VERDE di recupero rifiuti organici per la produzione di biogas e ammendante a Cadino", nel Comune di Faedo, proposto dalla ditta Bio Energia Trentino srl - Valutazione favorevole con prescrizioni"*;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 843 di data 18 maggio 2018;

vista la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante *"disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti"* in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi (operazione R13) di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria fissa di € 25.822,84 e per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con recupero di materia (operazioni R12, R3, R1) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista e fatta salva la fideiussione bancaria n. 133603006/92 di data 27 novembre 2019 (ns. prot. n. 832108 di data 23 dicembre 2019) emessa dalla Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., con sede legale in Bolzano, via Cassa di Risparmio, 12, per l'ammontare di € 51.645,68, a copertura dell'attività di messa in riserva (operazione R13) di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero per la produzione di materia prima (operazione R3) e per la produzione di energia (operazione R1), previa digestione anaerobica (operazione R12), nonché dell'attività di stoccaggio con eventuale raggruppamento di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (operazioni R13 e R12), come stabilito dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuta la suddetta fideiussione bancaria conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

vista la circolare di data 17 aprile 2019 (ns. prot. n. 251637) recante *"Metodiche per l'effettuazione degli autonomi controlli in corrispondenza degli scarichi idrici per le ditte soggette ad autorizzazione integrata ambientale"*;

esaminati gli atti istruttori e la documentazione riguardante l' idoneità tecnico-economica della Ditta;

ritenuto di spostare alcune prescrizioni nell' Allegato 2 alla presente determinazione (*“Raccomandazioni”*) in quanto prescrizioni derivanti da normativa specifica di settore;

ritenuto pertanto di poter procedere all' aggiornamento dell' AIA richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli, contenute nell' Allegato 1 denominato (*“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”*) alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune ulteriori prescrizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell' Allegato 2 alla presente determinazione (*“Raccomandazioni”*);

ritenuto di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente documentazione:

- Tav. 6- *“Planimetria rete per la gestione delle acque bianche- stradali di progetto”* (ns. prot. n. 866449 di data 21 novembre 2023);
- Tav. 7- *“Planimetria rete per la gestione delle acque bianche- stradali di raffronto”* (ns. prot. n. 866449 di data 21 novembre 2023);
- *“Schema funzionale”* (ns. prot. n. 244485 di data 27 marzo 2024);
- PL 07-a – *“Planimetria generale con macchinari + emissioni convogliate e diffuse”* (ns. prot. n. 847551 di data 14 novembre 2023);
- PL 08-a – *“Planimetria generale con stoccaggi interrati”* (ns. prot. n. 847551 di data 14 novembre 2023);
- PL 09 - *“Planimetria generale con stoccaggi fuori terra, accessori e di processo”* (ns. prot. n. 847551 di data 14 novembre 2023), con eccezione dello stoccaggio del codice CER 19 06 04 (digestato da altri impianti);
- Piano di monitoraggio e controllo (ns. prot. n. 847551 di data 14 novembre 2023);
- Piano di gestione operativa (ns. prot. n. 244485 di data 27 marzo 2024);

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare il titolo III bis della parte seconda inerente l' AIA;

visto, in particolare, l' allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE, e le *“Linee guida SNPA”* di cui alla deliberazione n. 105/2021 del Consiglio SNPA, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la *“Classificazione dei rifiuti”*, approvate con decreto direttoriale del Ministero per la Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;

visto il D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, recante *“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell' articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”*;

visto il D.M. 2 marzo 2018, recante la *“Promozione dell' uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”*;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell' ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell' impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento d' esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l' accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il Piano provinciale di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004, che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il d.P.P. 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg., “*Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)*”;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stata da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che, in conseguenza della suddetta deliberazione, la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

determina

1. di aggiornare l’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 270 di data 15 aprile 2022, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, alla ditta Bio Energia Trentino S.r.l., con sede legale in San Michele all’Adige (TN), frazione Faedo, località Cadino, 18/1, rappresentata legalmente dal signor Andrea Ventura, per l’esercizio dell’attività di messa in riserva (operazione R13) di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero per la produzione di materia prima (operazione R3) e per la produzione di energia (operazione R1), previa digestione anaerobica (operazione R12), e dell’attività di stoccaggio con eventuale raggruppamento di rifiuti non pericolosi a matrice organica prodotti da terzi (operazioni R13 e R12), per un quantitativo massimo pari a 55.000 t/anno presso la sede operativa sita in San Michele all’Adige (TN), frazione Faedo, località Cadino, 18/1, in conformità a quanto riportato nelle premesse;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato 1 alla presente determinazione (“*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*”) che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di raccomandare il rispetto delle ulteriori prescrizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell’Allegato 2 alla presente determinazione (“*Raccomandazioni*”), che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che, **fino alla data di comunicazione di fine lavori** di realizzazione del vallo tomo a protezione dai crolli rocciosi delle aree identificate con le sigle D10 e D11, le medesime non potranno essere utilizzate nella parte insistente sulla p.f. 1039/4; tale data dovrà essere comunicata a questo Settore **entro 10 giorni**;

5. di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente documentazione:
 - Tav. 6- “*Planimetria rete per la gestione delle acque bianche- stradali di progetto*” (ns. prot. n. 866449 di data 21 novembre 2023);
 - Tav. 7- “*Planimetria rete per la gestione delle acque bianche- stradali di raffronto*” (ns. prot. n. 866449 di data 21 novembre 2023);
 - “*Schema funzionale*” (ns. prot. n. 244485 di data 27 marzo 2024);
 - PL 07-a – “*Planimetria generale con macchinari + emissioni convogliate e diffuse*” (ns. prot. n. 847551 di data 14 novembre 2023);
 - PL 08-a – “*Planimetria generale con stoccaggi interrati*” (ns. prot. n. 847551 di data 14 novembre 2023);
 - PL 09 - “*Planimetria generale con stoccaggi fuori terra, accessori e di processo*”, ns. prot. n. 847551 di data 14 novembre 2023, con eccezione dello stoccaggio del codice CER 19 06 04 (digestato da altri impianti);
 - Piano di monitoraggio e controllo (ns. prot. n. 847551 di data 14 novembre 2023);
 - Piano di gestione operativa (ns. prot. n. 244485 di data 27 marzo 2024);
6. di stabilire che il bacino di utenza dell’impianto in oggetto è quello definito in sede di localizzazione e dalle successive deliberazioni di Giunta Provinciale di modifica;
7. di concedere alla Ditta, per ragioni di emergenza, occasionalmente e per quantitativi strettamente necessari all’innesco biologico, l’utilizzo di un inoculo proveniente dal territorio di altre Regioni, previa comunicazione preventiva allo scrivente Settore del periodo in cui verrà effettuata tale operazione, dei quantitativi di inoculo che verranno inseriti nell’impianto e della provenienza di tale materiale, rispettando comunque il quantitativo massimo di rifiuti trattabili;
8. di avvertire che, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il titolare dell’Autorizzazione integrata ambientale è tenuto a comunicare allo scrivente Settore le modifiche progettate all’impianto corredate dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione per l’eventuale aggiornamento dell’Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
9. di avvertire che, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, il gestore, è tenuto a informare l’autorità competente e l’autorità di controllo di cui all’art. 29-decies, comma 3, in merito ad ogni istanza presentata per l’installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull’ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell’autorizzazione integrata ambientale;
10. di rammentare che l’Autorizzazione integrata ambientale **ha validità fino al 15 aprile 2034**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 29-octies, commi 3, 4, e 6, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall’art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
11. di dare atto che l’Autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali elencate nell’allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto);

12. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
13. di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla fideiussione bancaria n. 133603006/92 di data 27 novembre 2019 emessa dalla Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., con sede legale in Bolzano, via Cassa di Risparmio, 12, a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della Ditta, fino alla concorrenza di € 51.645,68;
14. di dare atto che il procedimento si è concluso in 62 giorni (rispetto ai 60 giorni) per approfondimenti sulla procedura di localizzazione;
15. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Bio Energia Trentino S.r.l. e, per conoscenza, al Comune di San Michele all'Adige (TN), all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio gestione Risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le Risorse idriche e l'energia, al Servizio geologico ed al Servizio Antincendi e protezione civile;
16. di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;